

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1215

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIRFATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2006

Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari

ONOREVOLI SENATORI. - La revisione della disciplina legislativa concernente le banche popolari si rende indifferibile laddove si abbia riguardo soprattutto alle esigenze indotte da quei fenomeni, quali fusioni e creazioni di gruppi bancari, che tendono alla realizzazione di organismi in grado di reggere competitivamente la concorrenza dei mercati internazionali.

Con il trascorrere del tempo, come è noto, le banche popolari hanno progressivamente, ed oggi pressoché del tutto, perduto la connotazione di enti a vocazione localista e ciò in quanto tale caratteristica, non conciliabile con dimensionamenti economicamente profittevoli, è oggi riscontrabile solo ed esclusivamente nelle banche di credito cooperativo che operano, ed a volte anche con difficoltà, in contesti spesso non appetiti, nè appetibili, da parte degli enti creditizi di maggiori dimensioni.

Atteso quanto precede, la riforma legislativa delle banche popolari non può prescindere dall'introduzione di un significativo riconoscimento ai portatori di capitale di rischio che vanno incentivati al fine di permettere il reperimento di mezzi finanziari in misura congrua rispetto ad una delle esigenze primarie che attengono agli enti creditizi, ovvero il rafforzamento della struttura patrimoniale.

Ciò posto, si ritiene che, oltre ad individuare concrete soglie percentuali di detenzione di quote di capitale in relazione alle quali esercitare proporzionalmente il diritto di voto in assemblea, sia opportuno non demandare agli statuti aziendali la possibilità di diminuire significativamente tali soglie in quanto, in caso contrario, verrebbero a crearsi situazioni di penalizzazione, in termini competitivi, per quegli organismi che

limitando l'esercizio proporzionale del diritto di voto, non sarebbero, verosimilmente, appetibili sotto il profilo degli investimenti in quote di capitale.

È per l'appunto ai richiamati orientamenti che si conforma il presente disegno di legge il quale prevede innanzi tutto (articolo 1) che le banche popolari quotate nei mercati regolamentati assumano la configurazione di società per azioni. La norma di cui all'articolo 1 intende in particolare realizzare, sotto il profilo della forma giuridica, una ormai indifferibile omogeneizzazione tra tutti gli organismi che accedono alle quotazioni qualsivoglia sia l'oggetto della loro attività.

Le innovazioni caratterizzanti la nuova disciplina delle banche popolari risiedono nell'introduzione del voto proporzionale al possesso azionario, sia pure limitato ad una determinata soglia, e nella sostanziale abolizione del gradimento all'ingresso nella compagine sociale da parte del consiglio di amministrazione. La normativa prevista in proposito risponde ovviamente allo scopo di impedire quelle rigide blindature che troppo spesso hanno privato le banche della categoria dell'apporto di professionalità e di capitali asservendole agli interessi di un immutabile *management* e costringendole ad operare in ambiti ristretti e poco remunerativi in quanto caratterizzati da clientela marginale.

L'innalzamento delle soglie per l'esercizio proporzionale del diritto di voto al 5 per cento o al 10 per cento del capitale, a seconda della natura dei soggetti portatori delle quote, appare contemperare perfettamente l'esigenza di non far perdere agli organismi della specie la connotazione di società aperte e sensibili ad una partecipazione popolare con l'altrettanto ineludibile necessità di rimuovere gli ostacoli ad investimenti consi-

stenti e profittevoli nelle banche della categoria, investimenti prodromici ad un rafforzamento della struttura patrimoniale che costituisce l'unico presidio per un confacente inserimento sul mercato.

La rimozione della clausola di gradimento si connota, poi, come la naturale conseguenza di una concreta volontà di favorire l'afflusso di mezzi finanziari verso gli enti creditizi della categoria eliminando uno strumento che poteva essere utilizzato dal consiglio di amministrazione per puro scopo discriminatorio e di conservazione dello *status quo*. Va comunque osservato che la possibilità di non riconoscere lo *status* di socio, e di congelare conseguentemente il diritto di voto, prevista con riferimento a quei soggetti che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità pur detenendo quote in misura superiore al 2 per cento del capitale sociale rappresenta un idoneo contrappeso ad un in-

discriminato ed incontrollato ingresso nella compagine aziendale.

Onorevoli Senatori, il presente disegno di legge intende eliminare gli anacronistici retaggi di una disciplina formulata in contesti socio-economici ed ambientali profondamente diversi rispetto a quelli attuali. Esso risponde alla finalità di dotare le banche popolari di una disciplina più confacente alle esigenze dei mercati ed alla necessità di rendere efficienti e profittevoli gli enti della categoria non trascurando la vocazione cooperativa che, peraltro, va rivisitata ed innovata significativamente sotto il profilo regolamentare avuto riguardo soprattutto a quegli eventi negativi che in passato hanno contraddistinto taluni organismi della categoria rivelatisi asfittici sotto il profilo patrimoniale e refrattari all'accoglimento delle innovazioni e delle istanze provenienti sia dal corpo sociale sia dalla clientela.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata o, per quelle quotate nei mercati regolamentati, in forma di società per azioni di diritto speciale denominate «banche popolari Spa di diritto speciale» e sono soggette alla disciplina di cui alla presente legge.

Art. 2.

1. Ferma restando la disciplina dell'articolo 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per la trasformazione in società per azioni ordinaria, le banche popolari costituite in forma di società cooperativa possono trasformarsi in «banche popolari Spa di diritto speciale».

2. Le banche popolari quotate nei mercati regolamentati devono assumere la forma di società per azioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli istituti del voto capitario, del gradimento ed i limiti alla detenzione del capitale sociale sono regolati dalle disposizioni della presente legge. Gli amministratori delle banche popolari provvedono a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge per le società per azioni quotate al fine di rendere edotti i terzi, e di apportare le modifiche agli atti della società necessari per l'adeguamento alla nuova normativa.

4. Alle assemblee convocate ovvero che si tengano successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono legittimati a partecipare, con diritto di voto, tutti

i soci detentori di azioni della banca popolare quotata, a prescindere dall'ottenuto gradimento.

5. I soci sono chiamati a deliberare e ad esercitare il proprio diritto di voto proporzionalmente al numero di azioni da ciascuno detenute.

Art. 3.

1. Nessun soggetto può detenere, direttamente o indirettamente, più del 5 per cento del capitale sociale.

2. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio non possono detenere azioni in misura eccedente il 10 per cento.

3. In ogni caso, il diritto di voto per la parte eccedente il limite di cui al comma 1 resta sospeso, fatti salvi i diritti patrimoniali dei soci.

Art. 4.

1. Gli statuti prevedono limiti di voto proporzionali rispetto al possesso azionario in conformità di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

2. Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio.

3. Gli statuti determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio e che in ogni caso non possono essere inferiori a 10 e superiori a 50.

Art. 5.

1. Le azioni possono essere liberamente cedute con effetto verso la società.

2. Solo nel caso in cui il soggetto che si rende acquirente di azioni in percentuale superiore al 2 per cento del capitale sociale non sia dotato dei requisiti di onorabilità, il consiglio di amministrazione può non riconoscere lo *status* di socio e disporre il congela-

mento dei diritti di voto, fatti salvi i diritti patrimoniali.

3. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la decisione di cui al comma 1 su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato da un rappresentante dell'aspirante socio.

4. L'istanza di revisione è presentata entro un mese dalla data della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro un mese dalla data della richiesta.

Art. 6.

1. Alle «banche popolari Spa di diritto speciale» si applicano le disposizioni per le banche costituite in forma di società per azioni in quanto compatibili con la presente legge.

